



Polizia Locale di Castelli

PROVINCIA DI TERAMO
Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli
Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225
MAIL poliziale.castelli@hotmail.com
MAIL info@comune.caastelli.te.it
PEC: comune.castelli@pec.it



Prot. R.G. n. 5275 del 15/12/2020 ORDINANZA N. 32

IL SINDACO

VISTO il verbale di contestazione n. 13/2020 di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 acquisito dall'Ente al prot. R. G. n. 4239 del 20/10/2020, con il quale personale del Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione Carabinieri "Parco" di Castelli ha accertato, a carico del Sig. [omissis] nato a Pescara (Pe) il [omissis], e residente a Castelli (Te) in [omissis] codice fiscale [omissis], in violazione di cui all'Art. 35 Comma 1 L. R. Abruzzo n. 86;

DATO ATTO della regolarità della notificazione del verbale avvenuta ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, di cui il rubricato trasgressore, Guida Ambientale Escursionistica iscritto al registro italiano associati AIGAE n. [omissis], proponeva e promuoveva per i servizi di cui all'Art. 16 comma 1 L. R. 86/98, un soggetto privo di iscrizione al rispettivo albo ed elenco speciale mediante la pubblicazione di un evento escursionistico con apposito "post" datato 07/10/2020 alle ore 16:40, sul profilo facebook, pubblicamente visibile al momento dell'accertamento;

PRESO ATTO CHE in data 23 Novembre 2020 con nota acquisita al prot. Ente n. 4830 il Dipartimento Sviluppo Economico Turismo della Giunta Regionale Abruzzo trasmetteva a mezzo pec gli scritti difensivi trasmessi dall'Avv. [omissis] giusta procura del Sig. [omissis];

ATTESO CHE a seguito di valutazione dei documenti pervenuti non è possibile accogliere la richiesta di annullamento in autotutela in quanto ricorrono i presupposti di legge previsti dall'art. 35 Comma 1 L. R. Abruzzo n. 86 ;

RITENUTO che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti effettuati dal Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione Carabinieri "Parco" di Castelli (Te), a carico del Sig. [omissis] in violazione di cui all'Art. 35 Comma 1 L. R. Abruzzo n. 86;

RILEVATO che la violazione prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un importo minimo di EURO 1000,00 ad un massimo di EURO 2000,00;

RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati agli Artt. 11 e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutando anche la gravità delle violazioni, e nella misura di un terzo del massimo se più favorevole, pari alla somma di EURO 666,66;

DATO ATTO che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'Art. 3 della Legge 241/90, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte e pertanto la motivazione è pienamente legittima;

RITENUTO infine, di dover procedere all'emissione del provvedimento di ingiunzione ai sensi dell'Art. 35 c. 1 della L. R. 16 settembre 1998 n. 86 per la definizione dell'importo da pagare come sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571;

VISTA la L. R. 16 settembre 1998 n. 86;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

al Sig. [omissis] sopra generalizzato, di pagare per la violazione in premessa, la somma di € 666,66 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

al suddetto di versare la somma complessiva di € 666,66 mediante versamento sul conto corrente postale n. 11693645 intestato al Comune di Castelli Servizio Tesoreria, indicando nella causale del versamento "Pagamento sanzione amministrativa - Ordinanza ingiunzione data ed il numero della presente", entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento sotto pena degli atti esecutivi ai sensi dell'Art. 27 della Legge n. 689/1981;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, nel termine di giorni trenta [30] dalla notifica del presente provvedimento o sessanta giorni qualora l'interessato sia residente all'estero ai sensi dell'art. 22 e 22 bis della Legge n. 689/81 e successive modificazioni.

Dell'avvenuto pagamento di quanto sopra occorre dare notizia al Sindaco del Comune di Castelli (Te) facendo pervenire l'attestazione del versamento.

In mancanza di pagamento, nel predetto termine di 30 giorni, si darà corso agli atti esecutivi ai sensi dell'Art. 27 della Legge n. 689/1981;

Castelli li, 15/12/2020

Il Sindaco
Rinaldo Seca

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Messo Notificatore del Comune di _____, dichiaro di aver notificato il giorno _____ mese _____ anno _____ alle ore _____ copia della _____ al Sig. _____ nelle mani di _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE
